**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**DETERMINAZIONE n. ……… del …………**

**IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso:

* che l’art. 201, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada” dispone che: “*…alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione* ... omissis ... *ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale*”;
* l'articolo 16 della legge n. 689/1981 stabilisce che l'obbligazione del pagamento della sanzione si estingue attraverso il versamento della somma dovuta oltre alle spese di procedimento e prevede la possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione;
* che la legge n. 890/1982, recante “*Notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari*” prevede altresì l’applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale;
* che l’art. 201, comma 1, del citato D.Lgs. n. 285/1992, stabilisce che “*qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata* … omissis … *il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati all’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento*”;
* che il comma 4, del citato articolo 201, prevede che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
* che, ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265 e dell’art. 201 del Codice della strada, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione tramite servizio postale non sia andato a buon fine, è possibile esperire un secondo tentativo tramite i messi comunali del luogo di residenza del soggetto al quale deve essere notificato l’atto giudiziario;
* che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, l’Ufficio di appartenenza richiede alla pubblica amministrazione che si è avvalsa del servizio di notifica, il rimborso delle spese come previsto dalla Legge n. 265 del 3 agosto 1999 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006, nel caso di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;

Richiamati:

* il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 “*Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 12 del 16.01.2018;
* la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto;

Preso atto:

* che la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;
* che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;

Tenuto conto che:

* a partire dal 27 giugno 2022, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la Delibera 171/22/CONS, varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza;
* le tariffe dell’Atto Giudiziario, comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD subiranno modifiche in tutti gli scaglioni di peso. L’importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi varierà da € 9,50 a € 10,55, mentre per invii accettati presso i centri business, ivi compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, varierà da € 9,50 a € 10,15.

Preso atto che:

* la normativa sulla notificazione a mezzo P.E.C. stabilisce che per tale forma di notificazione non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento;

Preso atto che:

* il costo sostenuto dall’Ente per la notificazione degli atti giudiziari è da ritenersi a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria secondo il disposto di cui all’art. 201, comma 4, del Codice della strada e dell’analogo art. 16 della Legge 689/1981.

Considerato che:

* tra le spese di procedimento/accertamento devono essere inclusi i costi di stampati, bollettari, cartucce o nastri per stampanti, costi di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni al Codice della strada, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e del software di gestione del servizio, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copia degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni.

Tenuto conto che:

* a tali costi si devono aggiungere quelli relativi agli abbonamenti e consultazione delle banche dati (P.R.A., MCTC, ANCITEL, INI-PEC, ecc.), periodicamente aggiornati.

Visto il seguente prospetto costi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Spesa di notificazione** | Spesa del servizio recapito postale |
|  | Spesa del materiale cartaceo |
| **Spesa di ricerca dati** | Incidenza marginale della spesa dei canoni annuali |
| Spesa della singola visura |
| **Altre spese ed oneri istruttori** | Incidenza marginale della spesa di mantenimento delle attrezzature di rilevazione |
|  | Spese e canoni software e servizi |
|  | Spese beni di consumo |
|  | Altre spese imputabili |

Constatato che:

* alla luce della nuova disposizione in materia di tariffe per il servizio universale di notificazione postale, risulta necessario rideterminare costi procedimentali applicabili, tenendo conto che:
* nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale va addebitata l'intera spesa di procedimento costituita dalle voci notificazione, ricerca dati, altre spese e oneri istruttori;
* nel caso di notificazione del verbale attraverso POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA va addebitato a carico del destinatario del verbale le solo le voci di ricerca dati ed altre spese e oneri istruttori, con esclusione del costo dei beni di consumo poiché non è necessario la stampa del verbale.

Richiamati:

* i principi della Legge 241/90, cui deve conformarsi l’azione della P.A. e, in particolare, i principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione, nonché il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo;

Visti:

* il D.Lgs. n. 285/1992;
* la Legge n. 689/1981;
* la Legge n. 265 del 3 agosto 1999;
* il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006;
* il D.Lgs. n. 267/2000;
* il vigente Statuto Comunale;
* il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
* il Decreto del Sindaco del …………. n. ……….., con il quale sono state attribuite le funzioni ex articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali);

**DETERMINA**

1. di stabilire nel modo seguente le spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali di violazioni amministrative da porre a carico dei soggetti responsabili, onde consentire il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall’Ente per la definizione dei relativi procedimenti:

1. € ………… per verbali in materia di circolazione stradale accertati in maniera manuale;
2. € ………… per verbali in materia di circolazione stradale accertati in modalità digitale in modalità automatica e trattati in maniera massiva;
3. € ………… per verbali in materia di circolazione stradale notificati tramite PEC;

2. di dare atto che la spesa complessiva può essere stimata in € ………………, con imputazione al cap. …………… e la riscossione del corrispettivo dovuto a titolo di recupero, quale ammontare delle spese complessive di accertamento/procedimento e notifica relativo ad ogni singolo verbale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative e sarà introitato sul cap. …………… del corrente esercizio.

Il Responsabile del Servizio